



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1667**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Nuove disposizioni per l'attuazione della legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8, recante "Interventi a favore delle persone affette da celiachia".

Il giorno **29 Settembre 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Relatrice comunica quanto segue.

Con deliberazione n. 773 del 20 aprile 2012 la Giunta provinciale ha adottato gli indirizzi e le direttive per l'attuazione della legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8, recante "Interventi a favore delle persone affette da celiachia".

In particolare, con la predetta deliberazione è stata disposta l'assegnazione alle persone affette da celiachia di una provvidenza economica per l'acquisto, presso qualsiasi rivenditore, di prodotti dietetici senza glutine, purché gli stessi siano inseriti nel Registro nazionale degli alimenti senza glutine o nel Prontuario degli alimenti tenuto dall'Associazione italiana celiachia; la disposizione ha sostituito il sistema precedentemente in vigore che prevedeva invece la fornitura diretta tramite le farmacie convenzionate, previa prescrizione medica ed autorizzazione del distretto sanitario.

La Provincia autonoma di Trento è stata la prima tra le regioni italiane ad adottare questa modalità organizzativa di erogazione; modalità che ancora oggi rimane un sistema assolutamente innovativo e unico nel panorama nazionale.

Nelle altre regioni italiane sono infatti adottati sistemi che prevedono l'assegnazione di "buoni spesa" utilizzabili nelle sole farmacie o nelle farmacie ed in determinati esercizi commerciali. È di tutta evidenza quindi che in Trentino gli assistiti beneficiano di una facilitazione nell'accesso ai prodotti, in quanto non sono costretti a rivolgersi esclusivamente alla farmacia o a determinati rivenditori per l'acquisto degli alimenti senza glutine, con un effettivo risparmio di tempo e di risorse e un conseguente netto miglioramento della qualità della vita e della libertà di scelta. A ciò si aggiungono gli effetti positivi dal punto di vista commerciale sulla distribuzione, sui prezzi e sulla varietà dei prodotti.

La modalità di erogazione adottata in Trentino è a regime dal 1° ottobre 2012 e quindi oggi, a distanza di quasi due anni, risulta opportuno un aggiornamento delle relative disposizioni e direttive avuto riguardo agli esiti ed alle criticità riscontrate durante questo primo periodo di applicazione.

Nello specifico si evidenzia quanto segue:

1. per quanto riguarda gli importi destinati all'acquisto di alimenti senza glutine, stabiliti con la deliberazione n. 773/2012, si rileva che gli stessi risultano più elevati rispetto ai limiti massimi garantiti dal livello essenziale nazionale, come determinati dal decreto ministeriale 4 maggio 2006; ciò anche in presenza di evidenti maggiori benefici per i celiaci trentini derivanti sia dalla libera scelta dei rivenditori cui rivolgersi per gli approvvigionamenti, sia dalla modalità di erogazione delle somme che avviene in via anticipata a cadenze trimestrali;
2. l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione di quanto ad essa demandato con la citata deliberazione n. 773/2012, ha eseguito verifiche a campione sull'utilizzo degli importi erogati, esaminando la spesa effettuata dai beneficiari sulla base delle fatture o degli scontrini presentati in fase di verifica. Dagli esiti è emerso che nella grande maggioranza dei casi la documentazione esibita dimostra una spesa inferiore al contributo assegnato. Il contributo attualmente erogato a livello provinciale parrebbe quindi eccedere quanto necessario ai bisogni del celiaco, ciò anche se non si ritiene che il contributo dovrebbe essere commisurato solo alla maggiore spesa

dovuta alla differenza di prezzo dei prodotti dietetici rispetto a quelli contenenti glutine;

3. dal punto di vista della spesa a carico del servizio sanitario provinciale, si segnala che la predetta deliberazione n. 773/2012 ha stimato un onere annuo pari ad euro 2,6 milioni; tuttavia le proiezioni per il corrente esercizio, avuto riguardo anche all'incremento costante del numero di diagnosi di celiachia in provincia, evidenziano un onere ben maggiore; onere che risulta incompatibile con i vincoli posti dal Piano di miglioramento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Pertanto la dinamica della spesa specifica e le esigenze generali di contenimento strutturale della spesa pubblica richiedono una revisione del valore del contributo.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si ritiene quindi opportuno in questa sede rivedere la misura delle somme assegnate alle persone affette da celiachia per l'acquisto dei prodotti senza glutine, adeguando gli importi provinciali ai tetti di spesa massimi nazionali previsti dal decreto ministeriale 4 maggio 2006 e senza fissare importi inferiori a tali limiti massimi. Al riguardo si evidenzia che i limiti fissati a livello nazionale sono il risultato di verifiche effettuate sui prezzi al consumo di pane, pasta e farina e sui fabbisogni calorici per la popolazione italiana per le diverse fasce d'età e per sesso stabiliti dai LARN (livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana), limiti che sono da ritenersi capienti rispetto alle necessità di approvvigionamento di prodotti dietetici senza glutine delle persone celiache. Per quanto riguarda la differenziazione per fasce d'età invece, si ritiene di mantenere quelle già determinate a livello provinciale, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 583 del 16 marzo 2001, sulla base di quanto allora proposto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si propone quindi di fissare i seguenti nuovi importi da assegnare alle persone affette da celiachia:

ETÀ	SOMMA MENSILE maschi	SOMMA MENSILE femmine	SOMMA TRIMESTRALE maschi	SOMMA TRIMESTRALE femmine
da 0 a 3 anni	62	62	186	186
da 3 a 8 anni	94	94	282	282
da 8 a 15 anni	140	99	420	297
oltre i 15 anni	140	100	420	300

Si evidenzia che questi importi, nonostante alcune riduzioni rispetto a quelli attualmente riconosciuti dal servizio sanitario provinciale alle persone affette da celiachia, sono da considerarsi capienti rispetto alle necessità del singolo assistito e risultano ancora superiori, per alcune fasce d'età, rispetto agli importi massimi stabiliti a livello nazionale.

Al fine poi di dirimere dubbi applicativi e fornire chiarezza agli utenti ed agli operatori, risulta necessario in questa sede proporre una modifica del disposto della deliberazione n. 773/2012, ove è stato stabilito "di disporre l'assegnazione alle persone affette da celiachia della somma annuale pari agli importi stabiliti in premessa per l'acquisto dei prodotti senza glutine inseriti nel "Registro nazionale -

Alimenti senza glutine” o nel Prontuario degli alimenti tenuto dall’Associazione italiana celiachia”.

I riferimenti normativi che regolamentano l’erogabilità dei prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, ossia il decreto ministeriale 8 giugno 2001, art. 7, e il decreto ministeriale 4 maggio 2006, art. 2, stabiliscono infatti che tali prodotti sono quelli inclusi nel “Registro nazionale dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare”. A differenza degli alimenti di uso corrente, i prodotti del Registro sono prodotti dietetici, sostitutivi e integrativi di alimenti a base di cereali, ideati e formulati per far fronte a specifiche esigenze nutrizionali delle persone celiache e devono essere notificati al Ministero della salute per poter essere commercializzati. Il Registro è periodicamente aggiornato dal Ministero della salute nel proprio sito.

L’Associazione italiana celiachia riporta però nel cosiddetto “Prontuario degli alimenti” non solo alcuni prodotti inclusi nel Registro, ma anche altri prodotti che, seppur non pensati specificamente per una dieta particolare, risultano comunque idonei al consumo da parte del soggetto celiaco in quanto il glutine eventualmente presente è sempre inferiore a 20 ppm, allo scopo di facilitare le scelte alimentari delle persone celiache, che in un unico documento trovano molte informazioni loro necessarie.

Tale era il senso della disposizione riportata nel provvedimento provinciale che, per ragioni di chiarezza, richiede quindi ora di essere riformulata, ribadendo che i prodotti dietetici senza glutine, al cui acquisto dev’essere finalizzata la somma erogata ai celiaci, possono essere soltanto quelli inseriti nel Registro nazionale degli alimenti senza glutine.

Inoltre, per assicurare un costante monitoraggio dei prezzi e della spesa, si ritiene opportuno demandare al Servizio statistica della Provincia la verifica trimestrale dell’andamento dei prezzi dei prodotti dietetici inseriti nel Registro nazionale degli alimenti senza glutine.

Sul fronte degli adempimenti in carico agli assistiti e all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, si ritiene ora opportuno eliminare la necessità, contemplata dalla deliberazione n. 773/2012, del sistematico rinnovo annuale della richiesta di ricevere le somme previste cui fino ad oggi era tenuta la totalità degli interessati. Si tratta infatti di un consistente adempimento ricorrente che grava sia sugli assistiti che sugli uffici, tenuto conto che annualmente vengono ripresentate circa 1700 domande per la quasi totalità non contemplanti variazioni di status o condizione; si ritiene quindi invece di confermare il dovere del cittadino di comunicare tempestivamente l’eventuale perdita o modifica dei requisiti su cui si fonda il contributo stesso. Stante la predetta disposizione di carattere generale, si ritiene di rimettere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la facoltà di chiedere comunque la presentazione di una formale istanza di rinnovo del beneficio, a cui subordinare l’erogazione delle successive spettanze trimestrali, per quei casi in cui fosse necessario verificare il puntuale rispetto dei requisiti o condizioni di erogazione del beneficio stesso.

Preme inoltre evidenziare in questa sede che è prevista la possibilità per i beneficiari di attestare una minor necessità di contributo e dunque di richiedere, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, l’erogazione di un importo inferiore rispetto a quello previsto dalla disposizione provinciale, al fine di consentire al cittadino di rendere più aderente il contributo trimestrale alla propria spesa media effettiva.

Viste le evidenze emerse dai controlli effettuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, si propone di attivare dei meccanismi di responsabilizzazione, volti a rendere più efficace ed equo il sistema di erogazione, di seguito descritti.

Il beneficio che, a seguito di controllo effettuato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, risultasse superiore all'importo effettivamente speso, per un valore pari o superiore al 10%, sarà ridotto d'ufficio per la differenza rilevata nel trimestre oggetto di controllo, fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il controllo stesso.

A seguito dell'esito del relativo controllo, il beneficiario ha comunque facoltà di attestare e concordare con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'erogazione:

- di una somma trimestrale inferiore a quella definita dal provvedimento provinciale, ma congrua rispetto alle evidenze del controllo;
- dell'intera somma trimestrale, nel caso in cui il beneficiario sia in grado di motivare la minor spesa sostenuta, quale evento straordinario o imprevisto nel periodo del controllo; tale opzione comporta l'accettazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della motivazione fornita dal cittadino ma con la ripetizione dei controlli nei trimestri successivi da parte della stessa.

Nel caso in cui il cittadino non fornisca adeguata risposta alle richieste di documentazione attivate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quest'ultima, effettuati i relativi solleciti e fornita informativa all'interessato, è autorizzata a sospendere l'erogazione del contributo. In tal caso l'interessato potrà fruire nuovamente del beneficio, solo dopo aver dato risposta alle richieste dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per consentire la conclusione dell'iter di controllo. In ogni caso il cittadino a cui viene sospeso il contributo è tenuto a ripresentare una nuova istanza all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Si ritiene inoltre di confermare in questa sede l'incarico all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di proseguire negli interventi di sensibilizzazione e di diffusione delle informazioni alla cittadinanza sulla celiachia, sulla sua cura e sull'accesso ai servizi – anche con riferimento all'assetto previsto nel Percorso diagnostico terapeutico assistenziale – nonché nelle iniziative di formazione degli operatori. Si ritiene inoltre opportuno chiedere all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la presentazione, all'Assessorato alla salute e solidarietà sociale, di una relazione annuale sullo stato dell'arte degli interventi previsti dal presente provvedimento.

Infine, va sottolineato che alcuni interventi previsti dalla legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8, recante "Interventi a favore delle persone affette da celiachia" sono in capo all'assessorato competente in materia di sviluppo economico. Ci si riferisce in particolare all'articolo 7 della legge, che prevede la ristorazione differenziata, l'elenco degli esercizi che la forniscono e l'istituzione di un marchio ad hoc, del quale si ritiene necessario demandare alle strutture competenti una puntuale attuazione.

Si ritiene inoltre necessario procedere ad una puntuale verifica dell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della predetta legge in tema di somministrazione di pasti senza glutine presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell'infanzia, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali, nel rispetto di appropriate procedure per la gestione del rischio di contaminazione in tutte le fasi relative alla produzione e somministrazione/distribuzione dei pasti.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti normativi e amministrativi in premessa citati;
- sentita la sezione trentina dell'Associazione italiana celiachia;
- su proposta dell'Assessorato alla salute e solidarietà sociale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1. di disporre l'assegnazione alle persone affette da celiachia della somma annuale corrispondente agli importi definiti in premessa per l'acquisto di prodotti dietetici senza glutine inseriti nel "Registro nazionale - Alimenti senza glutine", a far data dal 1° gennaio 2015;
2. di eliminare, in via generale, l'obbligo per i cittadini beneficiari di ripresentare annualmente la domanda di beneficio e di confermare per i medesimi l'obbligo di tempestiva comunicazione all'eventuale perdita o variazione dei requisiti. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha facoltà di chiedere la presentazione di una formale istanza di rinnovo, a cui subordinare l'erogazione del contributo, nei casi di variazione o verifica dei requisiti o condizioni di erogazione del beneficio;
3. di disporre le misure e le modalità di responsabilizzazione dei beneficiari come descritte in premessa;
4. di assegnare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari il compito di realizzare interventi di sensibilizzazione e di diffusione delle informazioni alla cittadinanza sulla celiachia, sulla sua cura e sull'accesso ai servizi – anche con riferimento all'assetto previsto nel Percorso diagnostico terapeutico assistenziale – nonché iniziative di formazione degli operatori e dei ristoratori;
5. di assegnare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari il compito di presentare annualmente, all'Assessorato alla salute e solidarietà sociale, una relazione sullo stato dell'arte degli interventi previsti dal presente provvedimento;
6. di demandare alle strutture competenti la puntuale attuazione dell'articolo 7 nonché dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 3 giugno 2011, n. 8, in premessa richiamati;
7. di demandare al Servizio statistica della Provincia la verifica trimestrale dell'andamento dei prezzi dei prodotti dietetici inseriti nel Registro nazionale degli alimenti senza glutine;
8. di demandare all'Assessorato alla salute e solidarietà sociale l'emanazione di linee guida e di ulteriori direttive, nonché di specificazioni inerenti

all'applicazione della deliberazione n. 773/2012 e del presente provvedimento, qualora necessario;

9. di confermare quanto altro disposto con la deliberazione n. 773 del 20 aprile 2012;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del servizio sanitario provinciale.

GC